

D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 ⁽¹⁾.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ^{(2) (3) (4)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1978, n. 146, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, anche, il D.L. 28 febbraio 1981, n. 36, il D.L. 26 novembre 1981, n. 679, la L. 23 dicembre 1982, n. 941, la L. 30 aprile 1983, n. 132, e la L. 1° dicembre 1983, n. 651. Vedi, infine, l'art. 7, D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, nonché gli artt. 1, 9, 14 e 15, L. 1° marzo 1986, n. 64. Per la proroga delle disposizioni del presente testo unico al 31 dicembre 1993, vedi l'art. 17 della legge da ultimo citata.

(3) Per la soppressione e liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno, vedi il D.P.R. 6 agosto 1984. Con altro D.P.R. 6 agosto 1984 (Gazz. Uff. 8 agosto 1984, n. 217) è stata disposta l'attribuzione della gestione dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno al Ministero del tesoro, che subentra nelle obbligazioni assunte dalla Cassa medesima. Vedi, inoltre, il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, e la L. 19 dicembre 1992, n. 488.

(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 febbraio 1996, n. 43; Circ. 1 agosto 1996, n. 162; Circ. 22 agosto 1996, n. 172; Circ. 31 luglio 1997, n. 174; Circ. 25 settembre 1997, n. 198; Circ. 6 dicembre 1997, n. 250; Circ. 17 marzo 1998, n. 64;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Lett.Circ. 14 dicembre 2001, n. 103703; Ris. 25 settembre 2002, n. 309/E; Circ. 3 gennaio 2005, n. 1/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 17 luglio 1997, n. 206/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 144/E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti l'art. 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 e l'articolo unico della legge 8 agosto 1977, n. 664, concernente proroga della delega di cui all'art. 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183, riguardante il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Udito il parere della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Articolo unico. - È approvato il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

(art. 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e articolo unico della legge 8 agosto 1977, n. 664)

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Limiti territoriali

1. Sfera territoriale di applicazione.

(Art. 3, L. n. 646/1950; art. unico, L. n. 13/1955; art. 1, L. n. 105/1955; art. unico, L. n. 760/1956; art. unico, L. n. 2523/1952). Il presente Testo Unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

(Art. 3, c. 2°, L. n. 646/1950; art. 8, L. n. 634/1957). Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del Testo Unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

(Art. unico, L. n. 2523/1952; art. 1, c. 2° L. n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.

Omissis ...